

CLASSIFICAZIONE

ESECUZIONE DECISIONI CORTE EDU - MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE-
ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE CONVENZIONALE IN TEMA DI GIUSTO PROCESSO-
RIMEDIO INTERNO ESPERIBILE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Convenzione EDU : art.46

Costituzione : art. 24

Normativa nazionale : artt. 670 e 630 c.p.p.

PRONUNCIA SEGNALATA

Cass. pen. Sez. I n. 50919 del 13.7.2018 (dep. 8.11.2018) ric. Frascati.

Accertamento violazione art.6 Convenzione Edu - Mancata celebrazione udienza pubblica
- Esecuzione interna mediante incidente di esecuzione - Violazione del principio di tipicità processuale.

Abstract

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione ritorna sul tema degli effetti delle decisioni emesse dalla Corte Edu nel sistema interno. Si afferma, in particolare, che lo strumento tipico di adeguamento, anche nei confronti del soggetto destinatario della pronuncia favorevole emessa in sede sovranazionale è rappresentato dalla ipotesi aggiuntiva di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza numero 113 del 2011.

1. Il caso trattato dalla sentenza numero 50919 del 2018 - emessa dalla I Sezione Penale - riguarda gli effetti di una avvenuta cancellazione dal ruolo, da parte della Corte Edu, di un ricorso proposto contro lo Stato italiano in virtù della dichiarazione unilaterale del Governo tesa a riconoscere l'esistenza della violazione dell'articolo 6 della Convenzione, per mancata celebrazione della pubblica udienza in una procedura di prevenzione decisa nel 2006.

Il soggetto destinatario di tale pronuncia, essendo tuttora inciso nel diritto di proprietà per effetto della decisione interna definitiva, ha proposto incidente di esecuzione - ai sensi dell'art. 670 cod.proc.pen., con richiesta di restituzione dei beni oggetto di confisca in relazione a quanto previsto dall'art. 46 Conv. Edu .

In sede di decisione sul diniego opposto dal giudice della esecuzione, la Corte di Cassazione, con decisione di rigetto, afferma che lo strumento di adeguamento da ritenersi «tipico» è la revisione 'europea' introdotta con sentenza additiva numero 113

del 2011 Corte Cost., e che la scelta della parte di introdurre una domanda diversa dalla revisione non realizza un idoneo contemperamento di interessi, rispetto a quanto previsto, in tema di obbligo di conformazione, dall'art. 46 co.1 Conv. Edu. .

Si afferma, sul tema, che mentre l'incidente di esecuzione presuppone la ricognizione di un evento successivo al giudicato potenzialmente idoneo a travolgerne gli effetti, la revisione europea - per come elaborata nei contenuti argomentativi della sentenza numero 113 del 2011 - è strumento che consente di rimediare all'accertata violazione della Convenzione (che riguardi i principi in tema di giusto processo) attraverso la restituzione della facoltà compromessa, il che non comporta necessariamente l'approdo ad un esito 'liberatorio' per la parte istante.

La natura della revisione speciale - che resta impugnazione straordinaria - è dunque quella di consentire la riapertura del giudizio interno e la conseguente rielaborazione del caso eliminando i punti di contrasto con la Convenzione, fermo restando che l'esito di tale giudizio restitutorio - una volta emendato dalle ragioni di contrasto con i principi convenzionali - dipende dall'esercizio degli ordinari poteri valutativi spettanti al giudice del singolo caso.

Da tale assunto si trae la conseguenza della non esperibilità - salvo ipotesi particolari - dello strumento dell'incidente di esecuzione da parte del soggetto destinatario della pronuncia favorevole, atteso che tale modello processuale non contiene, per definizione, i necessari ambiti di discrezionalità del giudice interno in tema di individuazione della «incidenza» della violazione accertata dalla Corte di Strasburgo sulla tenuta complessiva del giudicato interno.

Si evidenzia che solo attraverso la procedura di revisione - non chiesta dalla parte privata - si sarebbe realizzato un equo contemperamento di interessi, nel caso concreto, attraverso la restituzione della specifica facoltà (trattazione del caso in udienza pubblica) la cui omissione è stata posta a base dell'accertamento di violazione convenzionale.

2. La decisione interviene su un tema di particolare problematicità, posto che ai contenuti della decisione additiva Corte Cost. numero 113 del 2011 in tema di revisione europea non è seguita - a tutt'oggi - una elaborazione legislativa delle forme tipizzanti dell'istituto.

Ciò ha dato luogo ad orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi, posto che in alcuni casi, specie per violazioni dei contenuti dell'art. 7 Conv., si è ritenuto esperibile con successo, da parte del soggetto destinatario della pronuncia favorevole, l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 cpp (v. Sez. I n. 43112/2017 ric. *Conrada*) mentre in altri casi si è sottolineata la necessaria adozione del diverso modello della revisione europea (v. Sez. I n. 44193/2016 ric. *Dell'Utri*), pur con ulteriori oscillazioni relative alla possibilità o meno per i soggetti diversi dal 'vittorioso' , ma che prospettano la

sovrapponibilità della condizione, di servirsi dello strumento della revisione (v. per la tesi negativa, in un caso di violazione art. 6 Conv., Sez. II n. 40889/2017, ric. *Cariolo*). In tale contesto, con la decisione in esame, si riafferma la natura di impugnazione straordinaria della revisione, ritenuta unico strumento di adeguamento esperibile in caso accertata di violazione dei principi del giusto processo.